

**REGOLAMENTO (UE) 2020/1684 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 novembre 2020**  
**che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**  
**sui prodotti cosmetici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 13 dicembre 2019 («il parere del CSSC») <sup>(2)</sup> che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 3 %. La tossicità per inalazione non è stata valutata nel parere del CSSC in quanto non è stato fornito alcun dato. Il parere del CSSC non è applicabile pertanto a nessun prodotto cosmetico sotto forma di spray che potrebbe comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (2) Nel suo parere il CSSC ha anche concluso che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è un'ammina secondaria, soggetta pertanto a nitrosazione e alla formazione di nitrosammine. Non deve essere usata in combinazione con sostanze nitrosanti. Il tenore di nitrosammine dovrebbe essere inferiore a 50 ppb.
- (3) Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 3 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

<sup>(2)</sup> SCCS/1605/19.

